



**“Direttiva sul modello di governance
delle società e delle fondazioni *in house providing* regionali”**

1) Ambito di applicazione

La presente direttiva mira a definire i rapporti tra le diverse strutture regionali che esercitano funzioni di controllo sulle società e sulle fondazioni *in house providing* della Regione Calabria.

2) Esercizio del controllo analogo

2.1 Il controllo analogo sulle società e sulle fondazioni *in house providing*, anche indirette, dalla Regione Calabria si estende:

- alla verifica della sussistenza, mediante controllo preventivo degli statuti, dei requisiti previsti per le società e fondazioni *in house providing*, anche con riferimento alla nomina e alla designazione degli amministratori e dei revisori;
- alle modifiche statutarie;
- alla pianta organica e alla sua variazione, all'opportunità e sostenibilità giuridica, finanziaria ed economica dei conferimenti d'incarico per consulenze a valere sul bilancio della società nonché alle modalità di assunzione del nuovo personale;
- alla procedura di nomina della dirigenza apicale;
- alle strategie e politiche aziendali e ad ogni azione che incida sull'indirizzo strategico delle società e delle fondazioni *in house*, nonché alle decisioni dell'organo amministrativo al fine di consentire il concreto controllo dell'indirizzo strategico della società;
- agli atti di straordinaria amministrazione.

Il compimento di ognuna delle attività indicate al punto precedente da parte di ciascuna delle società e delle fondazioni *in house*, pertanto, deve essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività della società o della fondazione *in house providing*, previo parere obbligatorio del Dipartimento “Transizione Digitale ed Attività Strategiche”.

A tal fine, le società e le fondazioni *in house providing*, anche indirette, della Regione Calabria devono ottemperare agli obblighi informativi posti nel presente documento, trasmettendo al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività qualunque atto o documento che rientri tra le attività soggette a controllo analogo per come sopra specificate, prima di procedere con la deliberazione conseguente e secondo la tempistica di cui al capoverso successivo. L'organo di vigilanza del soggetto controllato (nel caso di società è il collegio sindacale) è tenuto a vigilare sui predetti obblighi informativi.

Entro 7 giorni dal ricevimento della predetta documentazione, i Dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza sulle attività effettuano motivata richiesta di parere obbligatorio al Dipartimento “Transizione Digitale ed Attività Strategiche” che lo rilascia entro i successivi 15 giorni.

Laddove la richiesta di parere presupponga una specifica conoscenza del settore economico, delle strategie e attività della società e della fondazione *in house providing*, il Dipartimento competente per materia che esercita la vigilanza sulle attività deve fornire al Dipartimento “Transizione Digitale ed Attività Strategiche” una valutazione di tipo tecnico.

Il Dipartimento “Transizione Digitale ed Attività Strategiche” e i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dovranno vigilare specificatamente in ordine alla permanenza dei requisiti previsti per le società e le fondazioni *in house providing*.

2.2 Le società e le fondazioni *in house providing*, anche indirette, della Regione Calabria, secondo le tempistiche che verranno dettate dai Dipartimenti regionali che vigilano sull'attività, dovranno apportare le eventuali modifiche statutarie e di *governance* tese a garantire la presenza dei requisiti richiesti ai fini degli affidamenti diretti.

Più specificatamente, gli statuti delle società e delle fondazioni *in house providing* della Regione Calabria, anche indirette, devono garantire il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. cui si rimanda integralmente.

In particolare:

- a) l'Amministrazione regionale esercita sulla società o sulla fondazione *in house providing* un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'ottanta per cento delle attività (fatturato) della società o fondazione *in house providing* è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di attività (fatturato) sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società o della fondazione;
- c) nella società o fondazione *in house providing* non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si fa riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alle società e fondazioni *in house providing* nonché alla normativa vigente in materia e alla documentazione definita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)¹.

2.3 Tutti gli atti devono essere obbligatoriamente inviati, entro 5 giorni dall'adozione degli stessi, al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività nonché al Dipartimento “Transizione Digitale ed Attività Strategiche”

2.4 L'organo amministrativo della società o della fondazione *in house providing* trasmette al Dipartimento “Transizione Digitale ed Attività Strategiche” nonché al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività, entro sessanta giorni successivi a ciascun semestre, una relazione sull'andamento della situazione economico-finanziaria.

2.5 Le società e le fondazioni *in house providing* trasmettono trimestralmente al Dipartimento “Transizione Digitale ed Attività Strategiche”, al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sul soggetto partecipato e ai Dipartimenti regionali che procedono agli affidamenti, il prospetto riepilogativo delle informazioni e dei dati relativi a ciascun affidamento diretto, secondo le modalità definite dal Dipartimento “Transizione Digitale ed Attività Strategiche” di concerto con il Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sul soggetto partecipato.

Le società e le fondazioni *in house providing* trasmettono al Dipartimento “Transizione Digitale ed Attività Strategiche”, al Dipartimento “Economia e Finanze” e al Dipartimento regionale che esercita

¹Si fa riferimento, in particolare, alle linee Guida ANAC che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

la vigilanza sul soggetto partecipato, per quanto di competenza e almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio, il prospetto riepilogativo recante le informazioni e i dati relativi a ciascun affidamento diretto, obbligatoriamente validato dai singoli Dipartimenti regionali che affidano le commesse.

2.6 Nel rispetto della normativa vigente, il controllo sull'andamento e correttezza dei singoli servizi offerti, oggetto di affidamento diretto, è effettuato dal Dipartimento regionale che procede all'affidamento.

2.7 In relazione a ciascun servizio oggetto di affidamento diretto, le società e le fondazioni *in house providing* devono implementare un sistema di contabilità analitica per commessa, che preveda un budget di spesa da sottoporre al Dipartimento regionale che effettua l'affidamento ed un sistema di controllo di gestione che permetta la verifica ed il monitoraggio dei costi sostenuti sulla commessa nel periodo di esecuzione della stessa.

2.8 Quest'ultimo Dipartimento predispone trimestralmente specifica relazione sull'andamento dei servizi affidati da trasmettere al Dipartimento "Transizione Digitale ed Attività Strategiche" e al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività. Tale relazione dovrà contenere tutte le informazioni relative ai servizi affidati e all'andamento della commessa.

2.9 Al fine di coniugare le attività di controllo analogo con le necessità operative delle società, gli organi societari, amministrativo e di controllo, sono tenuti a collaborare con i Dipartimenti regionali. In particolare, in relazione alle materie trattate nelle sedute del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale è tenuto, in relazione alle materie trattate, a verificare se le stesse rientrano o meno nell'ambito del controllo analogo, prima che vengano poste all'attenzione dell'Assemblea dei soci. Di tale attività di vigilanza occorre dare evidenza nel verbale dell'organo amministrativo a margine di ogni punto all'ordine del giorno trattato. Nell'ipotesi in cui la materia trattata rientra nel controllo analogo, il collegio sindacale invita l'organo amministrativo ad attivare la relativa procedura.

2.10 Oltre che nella ipotesi di cui al punto 2.5 secondo capoverso, resta sempre valida per l'invio al Dipartimento "Transizione Digitale ed Attività Strategiche" e al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività i documenti di supporto ad ogni punto all'ordine del giorno, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea.